



*Giunta Regionale della Campania*

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2015. 0442109 25/06/2015 15,41**

Mitt. : 9401 Prevenzione della corruzione e...

Ass. : 5101 Direzione Generale per la Prog...

Classifica : 94.1.



Agli UDCP

Ai Capi Dipartimento

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

All'Autorità di Audit

A tutto il personale

*per il tramite delle Direzioni/Uffici di appartenenza*

**e p.c.** All'Assessore alle Risorse Umane

Al Capo di Gabinetto

**Circolare n. 9/2015**

**Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione 2015-2017 – Attuazione Misure obbligatorie  
*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)***

Come noto, con Delibera di Giunta Regionale n. 257 dell'8/05/2015, esecutiva dal 1 giugno 2015, è stato approvato il *Piano di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2015-2017*.

Il Piano contiene, al paragrafo 5.1, la pianificazione delle misure “obbligatorie” di prevenzione e contrasto previste del Piano Nazionale anticorruzione (PNA), da attuare nel triennio di riferimento. Tra queste, la *Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito* (c.d. Whistleblower).



## Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

L'art 54 bis ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, introdotto dall'art.1, co.51, del D.lgs. n.190/2012, ha istituzionalizzato, nel nostro ordinamento giuridico, la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico, il c.d. *whistleblower*. Si tratta di una disciplina che prevede una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito e la prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La presente circolare è volta a definire la procedura da adottare in caso di segnalazioni di illeciti e irregolarità commessi dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania.

I dipendenti in comando, distacco o assegnazione potranno riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa. In questo caso il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta inoltrerà la segnalazione all'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.

Attesa la delicatezza e l'importanza della materia trattata, si invitano le SS.LL. in indirizzo ad assicurare la massima diffusione, all'interno degli uffici di rispettiva competenza, del contenuto della presente Circolare, ricordando che la stessa è visionabile anche sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Trasparenza*", sottosezione "*Altri Contenuti - Corruzione*".

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito è possibile contattare la UOD 17 – Servizio Ispettivo - della Direzione Generale per le Risorse Umane ai seguenti recapiti:

*Dirigente* – *Nicola Romano* – 081 7962664  
*Funzionario* – *Lucia Colarieti* – 081 7962182

### 1. FINALITA' DELLA PROCEDURA

L'obiettivo perseguito da questa procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

### 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni contrattuali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione regionale;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Regione Campania.



## Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

La segnalazione dell'illecito non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

### 3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'ufficio competente di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'amministrazione regionale;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente circolare, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

### 4. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Si mette a disposizione dei dipendenti un apposito modello, allegato alla presente circolare, volto a rendere più agevole la segnalazione stessa.

Detto modello è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione nella sezione "Trasparenza", sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione".



## Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza e per non aggravare questa procedura con vincoli organizzativi, considerata anche la complessità dell'organizzazione regionale, si è ritenuto di individuare, per la ricezione delle segnalazioni, un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; pertanto la segnalazione deve essere consegnata al Responsabile della U.O.D. 17 – Servizio Ispettivo, al quale è affidata la gestione della protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro e che svolgerà tutte le attività connesse con il supporto del personale ivi assegnato, nei seguenti modi:

- Indirizzo mail: [segnalazioneilleciti@regione.campania.it](mailto:segnalazioneilleciti@regione.campania.it)

Sempre ai fini della massima tutela della riservatezza è esclusa qualsiasi modalità di trasmissione che comporti la presenza fisica del segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi fatti di rilevanza penale e/o contabile detto invio non esonera il segnalante dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria. In mancanza, sarà il Responsabile della U.O.D. 17 – Servizio Ispettivo ad inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i profili di corrispondenza.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione o il dirigente della U.O.D. 17 – Servizio Ispettivo, gli interessati potranno indirizzare la stessa direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con le modalità previste da quest'ultima.

### 5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della U.O.D. 17 – Servizio Ispettivo che vi provvede, avvalendosi del personale assegnato a detto Ufficio, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della U.O.D. 17 - Ispettivo, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento in conformità del comma 1 dell'art. 55 bis del Dlvo 165/2001:

- a) al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, ove la stessa sia individuabile tra quelle di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
- b) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ove il Responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni che vanno da 11 giorni di sospensione al licenziamento;
- c) alla Corte dei Conti, all'A.N.AC. per i profili di rispettiva competenza;
- d) al Dipartimento per la funzione Pubblica.



## Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

### 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

#### A) *Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione*

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti **assolutamente indispensabile** alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 ss.mm.ii.

Al fine di tutelare nel miglior modo possibile la riservatezza dei dati del segnalante l'amministrazione regionale sta valutando la possibilità di adottare idonei sistemi informatici per la gestione delle segnalazioni, anche sulla scorta della esperienza nazionale attuata dall'A.N.AC.

#### B) *Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante dell'illecito*

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.



## Giunta Regionale della Campania

Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al **Responsabile della prevenzione della corruzione** che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:


a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

### 8. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente misura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il Responsabile  
- dr.ssa Giovanna Paolantonio -  




Giunta Regionale della Campania  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

**MODELLO PER LA  
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. *whistleblowing*)**

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello. (cfr. Circolare n. 9/2015)

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME DEL SEGNALANTE:	
COGNOME DEL SEGNALANTE:	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE <sup>1</sup> :	
SEDE DI SERVIZIO (Direzione Generale e UOD):	
TEL/CELL:	
E-MAIL:	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: <input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)	
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti <sup>3</sup> ; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;



Giunta Regionale della Campania  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

	<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
	In caso di fatti penalmente rilevanti è stata presentata denuncia alla Autorità Giudiziaria: <input type="checkbox"/> SI data: ___ / ___ / ____ <input type="checkbox"/> NO
DESCRIZIONE DEL FATTO (condotta ed evento)	
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (NOME – COGNOME – QUALIFICA) Anche più di un nominativo	- - - -
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI (privati o imprese) A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	- - - -





Giunta Regionale della Campania  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale  
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

---

Elenco eventuali documenti allegati a sostegno della segnalazione	
---	--

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

LUOGO, DATA E FIRMA

---

La segnalazione può essere presentata mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'amministrazione;

-----

1. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2. La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.

3. In caso fatti penalmente rilevanti rimane l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.